



REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA

Art. 1

Principi e ambito di applicazione

1. Il Partito Democratico della Campania sostiene le proprie attività tramite l'autofinanziamento. Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa sostiene le proprie attività attraverso i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all'autofinanziamento del Partito Democratico, secondo il principio della solidarietà e della sussidiarietà tra i vari livelli dello stesso.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Finanziario Nazionale, disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico della Campania, nell'ambito delle singole autonomie territoriali. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Nazionale "ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essi posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni".

Art. 2

Il Tesoriere ed il Comitato di Tesoreria

1. Il Tesoriere regionale ha la rappresentanza legale del Partito, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile ed ha i poteri e le funzioni attribuitegli dallo Statuto Regionale. Il Tesoriere approva ogni spesa.
2. Il Comitato di Tesoreria, è composto da sette membri di cui cinque membri rappresentati dai cinque tesorieri delle federazioni provinciali, un membro nominato dal Tesoriere Regionale e l'ultimo membro, di diritto, rappresentato dal Tesoriere Regionale che ne è anche il Presidente. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo.

Art. 3

Le entrate

1. Le entrate del PD della Campania sono costituite:
 - a) da una percentuale della quota di iscrizione al Partito Democratico regolata dal Regolamento del Tesseramento Nazionale;
 - b) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti, i nominati aderenti al Partito Democratico in conformità dell'art. 34 dello Statuto Nazionale;
 - c) dalle risorse derivanti da iniziative, manifestazioni, feste del Partito;
 - d) da lasciti, legati e dalle erogazioni liberali;
 - e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 4

Contributi



1. Il Presidente della Regione, gli assessori regionali eletti nelle liste del Partito Democratico, gli eletti consiglieri regionali eletti e aderenti al gruppo del Partito Democratico sono tenuti al versamento di euro 1.000,00 (mille/00) mensili alla Tesoreria Regionale.
2. I parlamentari nazionali eletti nei collegi elettorali della regione Campania sono tenuti al versamento di euro 1.000,00 (mille/00) mensili alla Tesoreria Regionale.
3. I parlamentari europei eletti nella circoscrizione meridionale che abbiano sottoscritto l'impegno al versamento con il Partito Regionale Campania ed aderenti al gruppo consiliare del Partito Democratico, sono tenuti al versamento dell'importo mensile di euro 1.000,00 (mille/00) alla Tesoreria Regionale.
4. Qualora gli eletti non adempiano all'obbligazione assunta, il Tesoriere è tenuto ad un sollecito per iscritto. In caso di mancato pagamento a fronte del sollecito, deve informare la Commissione Regionale di Garanzia per adottare i provvedimenti previsti dallo Statuto nazionale e regionale e dal codice etico.

Art. 5

Riparto della quota del tesseramento

1. In conformità all'articolo 3 comma 2 del vigente regolamento del tesseramento nazionale, la quota di iscrizione per il tesseramento è maggiorata di euro 8 oltre alla quota pari ad euro 20 stabilita dal richiamato regolamento del tesseramento nazionale. Della quota aggiuntiva, spettano 5 euro alla federazione regionale e 3 euro alle federazioni provinciali.
2. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, le quote e i contributi, eccetto quelli derivanti da incarichi istituzionali e di cui al successivo comma 3, sono ridotti del 50%. Conseguentemente alla federazione regionale spetta l'importo di 2,5 euro per ogni tessera.
3. In conformità all'articolo 3 comma 5 del regolamento del tesseramento nazionale ovvero per la quota tessera in forma maggiorata prevista per gli eletti, il riparto delle spese della quota maggiorata è così effettuato:
 - la quota del 20% spetta alla federazione regionale;
 - la quota del 60% spetta alle federazioni provinciali.

Art. 6

Sottoscrizioni

1. La Segreteria Regionale, previa comunicazione al Tesoriere può promuovere sottoscrizioni per finanziare specifiche iniziative.

Art. 7

Feste ed altre iniziative

1. E' possibile promuovere manifestazioni, spettacoli e attività ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno preventivamente essere autorizzate dal Tesoriere Regionale.

Art. 8

Bilancio preventivo e consuntivo

1. La Direzione Regionale approva annualmente il proprio bilancio preventivo e consuntivo.



2. Entro il 31 Maggio di ogni anno il Tesoriere presenta alla Direzione il Bilancio preventivo e consuntivo per la relativa approvazione

Art. 9
Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro vengono accesi in funzione delle vigenti normative e del regolamento interno e devono rispettare pienamente e nella sostanza i diritti dei lavoratori.

Secondo le indicazioni fornite dalla Tesoreria Nazionale, il personale politico non potrà essere assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano immediatamente in vigore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano in analogia le disposizioni del Regolamento Finanziario Nazionale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento finanziario entrerà in vigore a decorrere dal 1[^] Aprile 2025.